



STATUTO FOOTBALL CLUB BIOGGIO

~~Edizione 2005~~
Edizione 2019

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Sotto la denominazione Football Club Bioggio è costituita dal 7 novembre 1960, con sede a Bioggio, un'associazione sportiva, apolitica e aconfessionale, ai sensi degli articoli 60 ss del CCS, affiliata all'Associazione Svizzera del Calcio (ASF).

Art. 1

a) Sotto la denominazione Football Club Bioggio è costituita dal 7 novembre 1960 un'associazione ai sensi degli articoli 60 ss del CCS, affiliata all'Associazione Svizzera del Calcio (ASF).

b) L'associazione non ha fine di lucro, è apartitica e aconfessionale.

c) La sede dell'associazione è presso il Centro Sportivo e Ricreativo in via Mulini a Bioggio

Art. 2

Lo scopo dell'associazione è la promozione e lo sviluppo del gioco del calcio.

~~Art. 3~~

~~I colori ufficiali dell'associazione sono "viola".~~

~~Art. 4~~ Art. 3

L'associazione risponde dei propri impegni unicamente con il patrimonio sociale. Resta esclusa qualsiasi responsabilità personale dei soci e dei membri del Comitato direttivo.

~~Art. 5~~ Art. 4

Scopo dell'associazione è di promuovere, nei giovani, l'educazione fisica e morale mediante l'esercitazione e la diffusione del gioco del calcio, e di consolidare i sentimenti di amicizia e di fratellanza soprattutto con un sano e sportivo impiego del tempo libero.

~~Art. 6~~ Art. 5

Organi dell'associazione sono:

- a) l'assemblea dei soci
- b) il comitato
- c) i revisori

II. I SOCI

Art. 7 Art. 6

Si diventa soci con il versamento della tassa sociale.

I soci si distinguono in:

- a) soci ordinari
- b) soci contribuenti
- c) soci sostenitori
- d) soci onorari

I soci si distinguono in:

- a) soci ordinari e attivi
- b) soci sostenitori
- c) soci contribuenti
- d) soci onorari

Art. 8 art. 7

1. Sono allievi coloro che, avendo raggiunto l'età prevista dai regolamenti dell'ASF, saranno ammessi nella sezione allievi; essi non hanno diritto di voto deliberativo.

La sezione allievi può agire autonomamente ed avere una propria commissione. Il responsabile dovrà partecipare alle assemblee dell'associazione, presentando un rapporto sull'andamento della sezione, o alle riunioni di comitato, qualora quest'ultimo lo ritenga opportuno.

2. Tutti possono far parte della sezione seniori, purché domandino per iscritto di esserne ammessi, il tutto in collaborazione con il comitato direttivo del F.C. Bioggio.

La sezione seniori può agire autonomamente ed avere una propria commissione. Il responsabile dovrà partecipare alle assemblee dell'associazione, presentando un rapporto sull'andamento della sezione, o alle riunioni del comitato direttivo, qualora quest'ultimo lo ritenga opportuno.

Tutti i soci hanno ugual diritto di voto all'assemblea generale ad eccezione dei soci in mora con il pagamento della tassa sociale.

- a) soci ordinari sono coloro che pagano la tassa sociale; attivi (minimo fr. 50.00).
- a) soci ordinari e attivi sono coloro che pagano la tassa sociale
- b) soci contribuenti sono coloro che pagano la tassa sociale (minimo fr. 10.-).
seniori fr. 20.-
- b) soci sostenitori sono coloro che pagano la tassa sociale con diritto di entrata al campo sportivo per le partite casalinghe
- c) soci sostenitori sono coloro che sostengono finanziariamente il Football Club Bioggio in modo tangibile.
- c) soci contribuenti sono coloro che sostengono finanziariamente il Football Club Bioggio in modo tangibile (Sponsor)

- d) Soci onorari sono coloro che per particolari benemerienze verso l'associazione vengono proclamati tali dall'assemblea dei soci su proposta del Comitato direttivo.

~~Art. 9~~ Art. 8

I soci onorari sono esonerati dal pagamento della tassa sociale.

~~Art. 10~~ Art. 9

Il comitato direttivo è autorizzato :

- a) In caso di bisogno, a un aumento della tassa sociale.
- b) fissare il compenso di entrata al campo sportivo per tutte le manifestazioni.

~~Art. 11~~ Art. 10

Dimissioni

Qualsiasi socio può, per iscritto, presentare in ogni tempo le dimissioni dall'associazione senza preavviso. Le dimissioni vengono inviate in forma scritta al Presidente del Comitato direttivo e verranno accettate a condizione che il richiedente sia in regola con il pagamento della tassa e con gli impegni di natura contrattuale e finanziaria nei confronti dell'associazione.

Esclusione

Un socio che non ha ottemperato al pagamento della tassa sociale annua entro i termini fissati dal Comitato direttivo viene escluso d'ufficio dall'associazione se, invitato a porvi rimedio a mezzo diffida raccomandata, non avrà ottemperato ai suoi obblighi nel termine fissatogli.

Espulsione

Un socio può venir espulso dall'associazione qualora con la sua condotta si sia reso indegno di appartenere all'associazione stessa.

L'espulsione è pronunciata dall'assemblea su proposta del Comitato direttivo.

III. - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

~~Art. 12~~ Art. 11

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci
- b) il Comitato direttivo
- c) I Revisori

~~Art. 13~~ Art. 12

La direzione dell'associazione è assicurata dal Comitato direttivo con le competenze definite negli art. 30 e segg. del presente statuto.

III - a) L'Assemblea dei soci

~~Art. 14~~ Art. 13

L'Assemblea dei soci è l'organo superiore dell'associazione e prende tutte le decisioni non espressamente riservate per statuti ad altri organi. In particolare esercita la sorveglianza sulla gestione degli organi con facoltà di revocare i membri degli stessi per gravi motivi.

L'Assemblea ordinaria è convocata una volta all'anno al più tardi entro il 31 luglio di ogni anno.

L'Assemblea ordinaria è convocata una volta all'anno al più tardi entro il 30 settembre di ogni anno.

All'Assemblea dei soci potranno partecipare tutti i soci iscritti all'albo sociale che, nel termine perentorio di 10 (dieci) giorni prima di un'Assemblea, abbiano pagato la tassa sociale annua.

L'Assemblea decide sulle trattande proposte dal Presidente del Comitato direttivo e, in ogni caso, sulle seguenti:

- nomina del presidente del giorno
- nomina degli scrutatori
- nomina del presidente dell'associazione
- nomina dei membri del comitato
- nomina dei revisori
- approvazione dei conti
- approvazione e modificazione dello statuto
- nomina dei soci onorari
- l'espulsione dei soci
- lo scioglimento dell'associazione

~~Art. 15~~ Art. 14

L'assemblea ordinaria dei soci è convocata a cura del Comitato direttivo per iscritto almeno 10 giorni prima della data fissata per l'assemblea.

La convocazione menzionerà le trattande all'ordine del giorno.

Non potranno venir prese risoluzioni su trattande non incluse nell'ordine del giorno.

Ogni socio può proporre al Comitato direttivo, entro il 31 maggio, delle trattande affinché figurino all'ordine del giorno della prossima assemblea ordinaria.

Ogni socio può proporre al Comitato direttivo, entro il 31 luglio, delle trattande affinché figurino all'ordine del giorno della prossima assemblea ordinaria.

~~Art. 16~~ Art. 15

Il Comitato direttivo potrà convocare i soci in Assemblea straordinaria ogni qualvolta lo riterrà opportuno, per iscritto almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Parimenti un quinto dei soci può chiedere per iscritto al Presidente del Comitato direttivo la convocazione di un'assemblea straordinaria, indicando e motivando nelle richieste le trattande e le proposte all'ordine del giorno. Il Comitato direttivo provvederà alla convocazione dell'Assemblea per iscritto almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

L'Assemblea dovrà tenersi nelle 4 settimane successive al ricevimento della richiesta di convocazione.

~~Art. 17~~ Art. 16

Le assemblee generali (ordinarie e straordinarie) sono validamente costituite se sono presenti almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto.

In mancanza di tale maggioranza l'assemblea è da ritenersi convocata nello stesso luogo e con il medesimo ordine del giorno, 15 (quindici) minuti più tardi della prima e sarà validamente costituita, qualunque sia il numero dei presenti.

~~Art. 18~~ Art. 17

I lavori assembleari sono diretti dal Presidente del Comitato direttivo o, se da questi ritenuto opportuno, dal Presidente del giorno nominato fra i soci presenti.

Il Presidente dirige l'assemblea assicurando l'ordinato e regolare andamento della discussione e delle votazioni. Egli è assistito dal segretario che redige il verbale e da due scrutatori nominati dall'assemblea all'inizio dei lavori.

~~Art. 19~~ Art. 18

Le votazioni avvengono di regola per alzata di mano salvo che almeno la metà più uno dei presenti chieda la votazione a scrutinio segreto o nominale.

~~Art. 20~~ Art. 19

Per le nomine alle cariche sociali è richiesta la maggioranza assoluta dei presenti con diritto di voto.

Se vi sono più candidati e nessuno raggiunge al primo scrutinio la maggioranza richiesta, si procederà ad una seconda votazione e sarà nominato il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

Tutte le altre deliberazioni assembleari vengono prese a semplice maggioranza. In caso di parità di voto quello espresso del Presidente del Comitato direttivo dell'associazione conta doppio.

III - b) Comitato direttivo

~~Art. 21~~ Art. 20

Il Comitato direttivo è composto da 5 a 9 membri. Esso designa nel suo seno il vice-presidente nonché un segretario e un cassiere. Designa inoltre le commissioni sportive, sceglie gli allenatori ed eventuali altri collaboratori. Ha la facoltà di nominare tutte le commissioni che riterrà necessarie per il buon andamento dell'associazione. Tali commissioni possono agire soltanto su ordine esplicito del comitato e saranno sempre

dirette da un membro del comitato. Il comitato decide sull'istituzione e l'abrogazione delle sezioni (allievi o seniori).

~~Art. 22~~ Art. 21

Il Comitato direttivo ed il suo Presidente vengono nominati dall'assemblea ordinaria per un periodo di 2 anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

~~Art. 23~~ Art. 22

Il presidente dirige le sedute, disbriga gli affari correnti, prende decisioni di natura urgente e firma la corrispondenza con il segretario. Veglia sul buon andamento, all'ordine, alla disciplina ed alla corretta applicazione delle disposizioni statutarie, delle risoluzioni dell'assemblea, del comitato direttivo, nonché delle commissioni sportive.

~~Art. 24~~ Art. 23

Il vice-presidente sostituisce il presidente in caso d'impedimento o assenza.

~~Art. 25~~ Art. 24

Il segretario redige il verbale delle assemblee e delle sedute, sbriga la corrispondenza, sorveglia l'archivio, svolge le mansioni amministrative e tiene aggiornato l'elenco soci. Il segretario può essere coadiuvato da un aggiunto nominato dal comitato. Procede, dietro ordine del comitato direttivo o del presidente, alla convocazione delle assemblee o delle sedute ed ogni altro lavoro amministrativo.

~~Art. 26~~ Art. 25

Il cassiere, per incarico del comitato direttivo, amministra il patrimonio sociale tenendo registrazione completa e facilmente controllabile. Riceve i versamenti e procede ai pagamenti, esige le tasse sociali, dispone per gli incassi sul campo, classifica e conserva ordinatamente tutti i documenti giustificativi. Presenta ogni anno, prima della tenuta dell'assemblea, il resoconto di tutte le entrate e uscite al comitato direttivo. Una volta al mese presenta al comitato la situazione finanziaria.

~~Art. 27~~ Art. 26

Il Comitato direttivo ha i seguenti compiti:

- elaborare gli obiettivi dell'Associazione
- assumere la conduzione finanziaria stipulando, se del caso, accordi e convenzioni con terzi.
- amministrare il patrimonio sociale
- allestire i preventivi e i bilanci annuali
- curare e salvaguardare l'immagine morale dell'Associazione verso l'esterno

- gestire l'attività sportiva dell'Associazione
- rappresentare l'Associazione nei confronti di terzi
- istituire sezioni e sottosezioni, nominare i loro Presidenti, ratificare i loro Comitati operativi
- fissare la tassa sociale.

~~Art. 28~~ Art. 27

Il Comitato direttivo può avvalersi di collaboratori esterni e/o commissioni di lavoro al fine di ottimizzare i compiti affidatigli.

~~Art. 29~~ Art. 28

Il Comitato direttivo può agire nell'ambito della gestione dell'associazione nel rispetto delle competenze che gli vengono assegnate, in particolare in osservanza di quanto previsto dall'art.30 del presente statuto.

~~Art. 30~~ Art. 29

Il Comitato direttivo rappresenta l'Associazione di fronte a terzi e vincola la stessa con la firma collettiva del Presidente e del Segretario, o del Presidente e del Cassiere.

~~Art. 31~~ Art. 30

Il Comitato direttivo può allestire e adottare regolamenti interni.

~~Art. 32~~ Art. 31

Il presidente ha facoltà di riunire il comitato direttivo ogni volta che lo ritiene necessario. Le sue decisioni sono prese per maggioranza alla presenza di almeno la metà dei membri. In caso di parità decide il presidente con doppio voto. La partecipazione alle sedute da parte dei membri del comitato direttivo è obbligatoria. In caso di forzata assenza, dovrà essere avvertito il presidente o il segretario.

III - c) Commissione tecnica

~~Art. 33~~ Art. 32

La commissione tecnica è composta da un responsabile per ogni squadra, più un numero di membri necessari alla conduzione dell'attività. Il responsabile può anche essere l'allenatore o il preparatore. Essa è nominata dal comitato ed ha specificamente il compito di occuparsi di tutte le questioni tecniche relative all'attività della sezione calcio.

I suoi compiti sono:

- a) scegliere e proporre al comitato, che procede alla nomina, i capitani delle diverse formazioni
- b) formare la squadra per ogni gara
- c) provvedere alla formazione tecnica
- d) vegliare alla disciplina sportiva, sul campo e fuori, dei giocatori
- e) scegliere e proporre alle rispettive commissioni i nuovi giocatori
- f) ogni altra questione tecnica che non impegni l'associazione verso terzi
- g) la commissione tecnica dovrà sempre dare scarico alla rispettiva commissione sulle decisioni prese.

III - d) I Revisori

~~Art. 34~~ Art. 33

L'ufficio di revisione è composto da 2 membri e 2 supplenti.
Alla carica può pure essere designato dall'Assemblea un ufficio fiduciario e di revisione.
I revisori restano in carica 2 anni e sono sempre rieleggibili.
Non possono far parte dell'ufficio di revisione i membri in carica nel Comitato direttivo.

IV. - DISPOSIZIONI FINALI

~~Art. 35~~ Art. 34

Il Comitato direttivo dell'associazione allestirà un regolamento interno che stabilisca:

- a) le competenze ed il funzionamento delle commissioni sportive
- b) gli obblighi ed i diritti dei giocatori, degli allenatori, dei responsabili e degli eventuali incaricati
- c) l'organizzazione delle sezioni
- d) le misure disciplinari
- e) il mantenimento dell'ordine sul campo sportivo
- f) le premiazioni
- g) le competenze dei membri di comitato.

~~Art. 36~~ Art. 35

Il periodo amministrativo va dal 1° luglio di ogni anno al 30 giugno dell'anno successivo.

~~Art. 37~~ Art. 36

Per la modifica degli statuti è richiesta la maggioranza della metà più uno dei soci presenti all'assemblea.

~~Art. 38~~ Art. 37

Gli statuti, regolamenti e decisioni della FIFA, UEFA, ASF e FTC vincolano i membri, giocatori e funzionari dell'Associazione.

~~Art. 39~~ Art. 38

Per lo scioglimento dell'associazione è richiesta la maggioranza di 2/3 dei soci presenti all'assemblea purché tale maggioranza non sia inferiore alla metà più uno dei soci.
In caso di scioglimento l'assemblea deciderà a semplice maggioranza circa la devoluzione del patrimonio sociale, esclusa qualsiasi ripartizione fra i soci.

~~Art. 40~~ Art. 39

Per quanto qui non espressamente contemplato fanno stato le disposizioni del Codice Civile Svizzero sulle Associazioni.

~~Art. 44~~ Art. 40

Il presente statuto, approvato dall'assemblea generale o straordinaria del, sostituisce ed annulla ogni statuto precedente ed entra immediatamente in vigore.

PER IL FOOTBALL CLUB BIOGGIO

Il Presidente:


G. Bettera

Il Segretario:


G. Birolini